

Edizione di giovedì 14 aprile 2016

DICHIARAZIONI

[Regime premiale 2015 per 159 studi](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

ACCERTAMENTO

[Questionario: se non puntuale nessuno stop alla documentazione](#)

di **Maurizio Tozzi**

IVA

[Agenzia di viaggi che agisce in nome e per conto del viaggiatore](#)

di **Marco Peirolo**

AGEVOLAZIONI

[Con il riassetto dell'azienda agricola non si decade dalla PPC](#)

di **Fabrizio G. Poggiani**

PROFESSIONISTI

[Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato](#)

di **Giovanna Greco**

BUSINESS ENGLISH

[Transactions, Movements: come tradurre 'movimenti bancari' in inglese](#)

di **Stefano Maffei**

DICHIARAZIONI

Regime premiale 2015 per 159 studi

di **Alessandro Bonuzzi**

Il [provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 53376 n. 53376](#) di ieri approva l'**elenco** degli studi di settore ammessi al **regime premiale** per l'anno 2015. Gli studi coinvolti sono **159** su 204.

Si ricorda che il particolare regime, introdotto dall'articolo 10, comma 9, D.L. 201/2011, è applicabile ai contribuenti "potenzialmente" **accertabili** sulla base degli studi di settore che risultano **congrui** – anche per effetto di **adeguamento** – e **coerenti**. Ne restano esclusi, quindi, tutti quei contribuenti che presentano cause di inapplicabilità o di esclusione.

Ogni anno l'attuazione della disciplina è **demandata** ad uno specifico provvedimento direttoriale che individua gli studi di settore ammessi al regime. Per il periodo d'imposta 2015, il provvedimento di ieri individua 159 studi di settore rispetto ai 157 ammessi per l'anno 2014.

I contribuenti accedono al regime premiale se:

1. la coerenza sussiste per **tutti gli indicatori di coerenza e di normalità** previsti dallo studio applicabile;
2. nell'ipotesi in cui conseguono redditi di impresa e di lavoro autonomo, l'assoggettabilità al **regime di accertamento** basato sulle risultanze degli studi di settore sussiste per entrambe le categorie reddituali;
3. la congruità e la coerenza sussiste per **tutti gli studi di settore** applicabili;
4. hanno regolarmente assolto gli **obblighi di comunicazione** dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando **fedelmente** tutti i dati previsti.

Con riferimento al requisito della **fedeltà** (lettera d), il provvedimento precisa che l'accesso al regime premiale **non è comunque impedito** ove siano stati commessi errori o omissioni nella compilazione dei modelli degli studi di settore di dati che non comportano la modifica:

- dell'assegnazione ai cluster,
- del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati,
- del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza,

a fronte delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.

Pertanto, eventuali errori impattanti sull'assegnazione del cluster, sulla stima dei ricavi o dei compensi o sul posizionamento rispetto agli indicatori, **pregiudicano** l'accesso al regime

premiale e ciò anche laddove gli scostamenti non dovessero avere **effetti** sull'eventuale stima di "congruità" della posizione del contribuente effettuata da Gerico. Infatti, la preclusione deriverebbe dal mancato rispetto del requisito della **"fedeltà dei dati dichiarati"**.

I **contribuenti "virtuosi"**, ovverosia quelli che rispettano contestualmente 3 condizioni (dichiarare ricavi o compensi pari o superiori alla stima dello studio di settore, anche per adeguamento; risultare coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore applicabili; essere in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, indicando fedelmente tutti i dati), accedono a **diversi vantaggi** che si traducono in limiti ai poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria; in particolare:

- vengono **inibiti gli accertamenti analitico-presuntivi** basati su presunzioni semplici;
- viene **ridotto di un anno il termine di decadenza per l'attività di accertamento** ai fini delle imposte dirette e dell'Iva;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo può avvenire se l'importo accertabile **eccede il dichiarato di almeno un terzo**.

Infine, occorre segnalare che il provvedimento di ieri apporta anche alcune modifiche ai modelli. In particolare, nelle istruzioni della parte generale, al paragrafo 4.2, dopo il punto 7, è aggiunto il **punto 8**, secondo cui le **variazioni in diminuzione da patent box** devono essere indicate in maniera **indistinta** all'interno del quadro F.

ACCERTAMENTO

Questionario: se non puntuale nessuno stop alla documentazione

di **Maurizio Tozzi**

Nel corso di **controlli e ispezioni**, gli organi verificatori chiedono al contribuente di produrre la documentazione fiscale utile per i riscontri del caso, spesso avvalendosi dell'invio di uno specifico **questionario**. Questa richiesta è solitamente circostanziata e confida nella completa reciprocità e **buona fede** da parte del contribuente in sede di risposta, prevedendo al contempo una conseguenza molto severa nell'ipotesi di mancato assolvimento non giustificato: la **preclusione** amministrativa e processuale di produrre i dati e i documenti non forniti nella sede precontenziosa. Solo nell'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di dimostrare che la detta non produzione documentale è dipesa da **causa a lui non imputabile** la norma non trova applicazione.

Sul tema è intervenuta la sentenza n. **6654 della Corte di Cassazione, depositata in cancelleria in data 6 aprile 2016**, che analizza con dovizia di particolari la previsione normativa e la relativa operatività della descritta preclusione.

La norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 32, quarto comma del DPR 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi del quale è prevista la possibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria di richiedere, tramite l'invio di un questionario, **i dati, le notizie e i chiarimenti** necessari alla verifica della correttezza degli adempimenti contabili posti in essere. La funzione del questionario è senza dubbio meritevole di "**protezione**" normativa, dato che è posto a fondamento dell'avvio del **dialogo** tra fisco e contribuente che dovrebbe condurre alla migliore determinazione della potenziale lite tributaria, evitando per quanto possibile il sorgere di un eventuale contenzioso giudiziario.

Il problema concreto che si pone in presenza di questionari di vario genere è comprendere se e fino a che punto possono espletare la loro funzione "preclusiva". In caso positivo, infatti, non solo il contribuente non può difendersi in sede di ricorso introduttivo mediante i documenti non prodotti nella fase precontenziosa, ma nemmeno trova applicazione **l'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546**, non potendo procedersi alla produzione di **nuovi documenti** nel giudizio tributario di appello (in tal modo si è espressa la medesima Corte di Cassazione nel 2014 con la sentenza n. 10489).

Al riguardo, la posizione della sentenza in commento, sulla base di altri precedenti di prassi, è severa: *"(...) in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate giustifica l'esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell'Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'articolo*

*32 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, opera solo in presenza di un **invito specifico e puntuale** all'esibizione da parte dell'amministrazione purchè accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica, in deroga ai principi di cui agli articoli 24 e 53 della Costituzione, per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il fisco".*

Il questionario dunque deve assolvere a precise indicazioni:

- evidenziare, **in maniera puntuale e specifica**, la documentazione richiesta;
- **illustrare le conseguenze** della mancata produzione documentale.

L'assunto fondamentale è comunque rappresentato dalla richiesta puntuale dei documenti e atti che gli organi verificatori intendono vagliare. Questionari **generici** o che limitano la richiesta a dati "**parcellari**", come nell'ipotesi analizzata dalla suprema Corte laddove si evince che la richiesta era limitata alla dichiarazione dei redditi e alla relativa ricevuta di presentazione, senza specificazione delle conseguenze dell'inottemperanza, non assolvono a pieno alle prescrizioni normative, **non potendo dunque esplicare la funzione di "ostacolo"** alla successiva difesa documentale da parte del contribuente.

Una delle casistiche più diffuse di simili circostanze si è verificata, ripetutamente, nei questionari afferenti il **redditometro**, laddove l'Amministrazione finanziaria, dopo aver effettuato le richieste puntuali in relazione a precise disponibilità di beni e servizi, ovvero in ordine ad eventi finanziari, era solita terminare il questionario invitando il contribuente a produrre ogni ulteriore documento che potesse essere di aiuto all'indagine in atto, avvertendo della preclusione alla produzione successiva in fase contenziosa. La problematica evidente, in maniera opportuna colta dalla giurisprudenza, era che si trattava di una richiesta assolutamente generica e non puntuale, peraltro lesiva del **diritto difensivo** del contribuente, che **non avendo cognizione** non solo delle richieste del questionario, ma anche delle eventuali conclusioni dell'accertamento, si sarebbe altrimenti trovato impedito a difendersi.

Fortunatamente tali "maldestri" tentativi di limitare la portata difensiva del contribuente sono stati **smentiti** dalla Corte di Cassazione: al contribuente, dunque, il compito di analizzare le richieste formulate, nella consapevolezza di **poter produrre** ogni ulteriore documento difensivo in precedenza non preteso dal fisco.

IVA

Agenzia di viaggi che agisce in nome e per conto del viaggiatore

di **Marco Peirola**

L'**agenzia di viaggi organizzatrice** (di regola, si tratta di un *tour operator*) che, per la **vendita** del pacchetto turistico, si avvale di altre agenzie di viaggio intermediarie deve **intestare** la fattura al viaggiatore, non essendo corretta l'intestazione all'agenzia intermediaria in quanto quest'ultima agisce in nome e per conto del viaggiatore.

L'agenzia organizzatrice emette la fattura nei confronti del viaggiatore, domiciliato presso l'intermediario, **senza separata esposizione dell'IVA**, con la dicitura "regime del margine – agenzie di viaggio" e con l'eventuale indicazione della norma, comunitaria o nazionale, di riferimento. La fattura, in particolare, va emessa **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, rappresentato dalla data del pagamento integrale del corrispettivo o, se antecedente, dalla data dell'inizio del viaggio o del soggiorno; il suddetto termine differito è idoneo a consentire all'agenzia organizzatrice di emettere la fattura nei confronti del viaggiatore sulla scorta dei dati forniti dall'agenzia intermediaria.

Ne consegue che la fattura **non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta** e questo sia per le particolari modalità di applicazione del sistema detrattivo che caratterizza il regime speciale dell'IVA applicabile alle agenzie di viaggio, sia per il fatto che trattasi, comunque, di prestazioni con imposta indetraibile.

Dato che il viaggiatore è domiciliato presso l'agenzia intermediaria è quest'ultima che riceve la fattura emessa dall'agenzia organizzatrice e provvede alla relativa consegna o spedizione al viaggiatore.

La fattura in esame è diversa da quella prevista dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 340/1999, posto che l'intermediario ha la possibilità di emettere, **su richiesta del cliente**, una fattura o un documento equipollente alla fattura emessa dall'organizzatore, per esempio quando il viaggiatore ha esigenza di avere la fattura non ancora ricevuta dall'agenzia organizzatrice. In tal caso, il secondo esemplare della fattura o del documento equipollente emesso dall'intermediario deve essere **conservato** dal medesimo unitamente all'originale della fattura dell'agenzia organizzatrice. La fattura emessa dall'agenzia intermediaria deve recare una numerazione separata e non deve essere annotata nei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi.

L'attività dell'agenzia intermediaria viene remunerata dalla provvigione ad essa riconosciuta dall'agenzia organizzatrice. A tal fine, la provvigione è documentata da una fattura riepilogativa (cd. "**autofattura**"), emessa dall'organizzatore **entro il mese successivo al**

pagamento. In pratica, per le provvigioni corrisposte agli intermediari, le agenzie che organizzano il viaggio emettono, per conto degli intermediari che agiscono come mandatari con rappresentanza, una **fattura riepilogativa mensile** per ciascun intermediario recante l'ammontare complessivo delle provvigioni corrisposte nel corso del mese.

Nel suddetto documento riepilogativo vanno indicati, **separatamente**, i compensi soggetti a IVA da quelli non soggetti, laddove i primi sono quelli relativi ai viaggi effettuati nell'Unione europea e ai viaggi cd. "misti", mentre i secondi sono quelli relativi ai viaggi effettuati al di fuori dell'Unione europea, di cui all'art. 9, comma 1, n. 7-bis), del D.P.R. n. 633/1972.

Di regola, l'autofattura ricevuta dall'agenzia intermediaria reca l'esposizione dell'IVA se i servizi turistici sono resi all'interno della UE o sono "misti". È importante, però, verificare che la provvigione sia calcolata al netto dell'IVA, in quanto **l'imposta resta a carico dell'agenzia organizzatrice.**

Quest'ultima deve annotare l'autofattura, **entro lo stesso mese di emissione, sia nel registro delle fatture emesse, sia nel registro degli acquisti**, in modo da rendere fiscalmente neutra l'operazione.

Affinché l'autofattura si consideri "emessa" in base alle vigenti disposizioni in materia di IVA, una copia della stessa deve essere consegnata o spedita all'intermediario che, a sua volta, deve **annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi**, in quanto relativa a corrispettivi dello stesso intermediario, **senza contabilizzare, ove dovuta, la relativa imposta**, siccome assolta dall'agenzia organizzatrice attraverso il particolare meccanismo descritto, basato sulla doppia registrazione della fattura sia "in entrata" che "in uscita". La registrazione dell'autofattura da parte dell'intermediario deve essere effettuata in riferimento all'anno cui le provvigioni si riferiscono, **non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale.** In sede di registrazione occorre riportare il **riferimento alla non imponibilità** delle provvigioni, se riferite a servizi turistici resi al di fuori dell'Unione europea.

L'agenzia intermediaria, quindi, incassa dal viaggiatore il prezzo di vendita del pacchetto turistico e versa all'agenzia organizzatrice l'importo percepito al netto della provvigione. La documentazione giustificativa dell'operazione è costituita dall'estratto conto dell'organizzatore e dall'autofattura della provvigione.

L'art. 7, comma 4, del D.M. n. 340/1999 dispone che l'intermediario può effettuare l'annotazione delle provvigioni relative a ciascuna operazione senza dovere attendere la copia dell'autofattura da parte dell'organizzatore. In questa ipotesi, la registrazione avviene sulla base di una **nota interna** nella quale vanno indicati i dati e gli elementi indicati nei documenti contrattuali e contabili scambiati con l'organizzatore (es. estratto conto).

AGEVOLAZIONI

Con il riassetto dell'azienda agricola non si decade dalla PPC

di **Fabrizio G. Poggiani**

Ferma restando la continuazione dell'attività da parte dell'imprenditore agricolo nella società, in presenza di una riorganizzazione aziendale **non si perdono le agevolazioni ottenute per l'acquisto del fondo rustico, concernenti la proprietà contadina.**

Questo, in estrema sintesi, il contenuto di una recente sentenza, la n. **579** dello scorso 23 marzo della **Commissione tributaria regionale della Toscana** – Firenze – sezione 9, che è intervenuta su un contenzioso tra l'Amministrazione finanziaria e un contribuente che aveva riunito la nuda proprietà con l'usufrutto dei fondi rustici in una società a responsabilità limitata, prima del decorso di cinque anni dalla data dell'acquisto.

Il contribuente, infatti, nel 2009 aveva **richiesto l'applicazione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di alcuni terreni e di alcuni fabbricati rurali asserviti ai terreni, sulla base della normativa applicabile all'imprenditore agricolo professionale (IAP)**, di cui all'art. 1, D.Lgs. 99/2004, aventi i requisiti per le agevolazioni inerenti alla piccola proprietà contadina (PPC).

Nel 2011, soltanto due anni dopo all'acquisto della proprietà, lo stesso imprenditore aveva **riunito** l'usufrutto dei fondi rustici con la nuda proprietà in una società, di cui lui stesso faceva parte con una quota del 99% (il restante 1% era del coniuge), non rispettando, per l'Agenzia delle entrate, la normativa che vietava la cessione dei beni compresi nel compendio immobiliare prima di **cinque** (o dieci) anni.

Con la **sentenza 222/1/15** emessa nel corso del 2015 (precisamente il 1° aprile 2015), la **Commissione tributaria provinciale di Siena** – sezione 1 – aveva rigettato il ricorso del contribuente, condannandolo al pagamento delle spese di lite, con la conferma della validità dell'avviso di liquidazione con il quale lo stesso ufficio aveva proceduto al recupero delle imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura ordinaria.

Il contribuente si è appellato, eccependo il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, evidenziando che **il passaggio era finalizzato alla riorganizzazione aziendale dell'impresa agricola, mediante riunificazione e accorpamento della proprietà dei fondi nella società di cui il medesimo imprenditore faceva parte con una quota consistente del capitale, senza che vi fosse alcun intento di natura speculativa.**

Inoltre, il contribuente evidenziava che lo stesso aveva continuato a esercitare le attività agricole, quale imprenditore agricolo professionale (IAP), con la conseguenza che **si dovevano ritenere applicabili le disposizioni contenute nell'art. 11, del D.Lgs. 228/2001, le quali**

prevedono una attenuazione dei vincoli in materia di piccola proprietà contadina, qualora la cessione avvenga nell'ambito di una riorganizzazione dell'impresa agricola all'interno della propria famiglia, richiamando a sostegno un documento di prassi ministeriale (**risoluzione 1/12/2008 n. 455/E**), il quale esclude la decadenza delle dette agevolazioni in caso di trasferimento della proprietà in capo alla società, purché il soggetto trasferente sia lo stesso che coltivi il fondo, sia in qualità di coltivatore diretto (CD), sia in qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP).

I giudici dell'appello, dopo essere intervenuti sulle procedure di notificazione degli atti, anch'esse eccepite dal contribuente, **hanno condiviso i rilievi mossi dal contribuente, circa la valorizzazione dell'usufrutto, non ritenendo apprezzabile, alla luce di quanto sostenuto anche dall'ufficio, l'assunto delle Entrate.**

Infatti, in merito alla riorganizzazione aziendale, **i giudici di secondo grado hanno rilevato, preliminarmente, l'assenza di un intento speculativo del trasferimento dell'usufrutto vantato sui fondi rustici e la presenza di un intento finalizzato a riunificare e accorpare la proprietà agricola**, disponendo la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, appartenente alla società a responsabilità limitata, di cui il trasferente possedeva addirittura il 99% del capitale sociale, ferma restando **la continuazione, da parte dello stesso usufruttuario, dell'esercizio delle attività agricole quale soggetto qualificato imprenditore agricolo professionale (IAP).**

I giudici hanno evidenziato, nella sentenza in commento, che l'art. 11, del D.Lgs. 228/2001, nel prevedere una vera e propria attenuazione dei vincoli in materia di agevolazioni concernenti la piccola proprietà contadina con la riduzione della decadenza da dieci a cinque anni, ha disposto (comma 3) che **non si incorre in decadenza anche quando l'acquirente, in tal caso l'usufruttuario, durante il periodo vincolativo (attualmente cinque anni) prosegua la conduzione del fondo con una cessione nell'ambito della propria famiglia, per effetto di una riorganizzazione aziendale.**

Correttamente, inoltre, il contribuente ha richiamato il citato documento di prassi dell'Agenzia delle entrate (risoluzione n. 455/E/2008) secondo il quale, **in caso di trasferimento di fondi rustici acquisiti con le dette agevolazioni a favore di una società, non s'incorre nella decadenza dei benefici, purché i fondi siano coltivati dal trasferente, con la qualifica di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP), perché la finalità del legislatore è quella di potenziare l'impresa agricola e di escludere la decadenza dell'agevolazione per un trasferimento che non abbia fini speculativi ma che si renda opportuno al fine di procedere con un riassetto aziendale.**

Infine, i giudici dell'appello hanno anche affermato che **qualsiasi altra interpretazione, anche analogica delle disposizioni richiamate, è errata, giacché la materia risulta espressamente disciplinata da norme specifiche e ben definite.**

PROFESSIONISTI

Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato

di **Giovanna Greco**

Con il **D.M. 23 dicembre 2015**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2016, il Ministero della Giustizia ha dettato le regole per il riconoscimento del **bonus** previsto per i compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso di chiusura positiva della procedura di negoziazione assistita o di conclusione dell'arbitrato con lodo. Il riconoscimento del **beneficio fiscale** – reso strutturale dalla legge di Stabilità 2016 – riconosce, a fronte delle procedure concluse con esito positivo nel corso del 2015, un credito di imposta commisurato al compenso **fino a concorrenza di 250 euro**.

La richiesta del credito di imposta è trasmessa **esclusivamente** avvalendosi delle funzionalità del sito **internet www.giustizia.it**. Per i crediti d'imposta per il 2015, la trasmissione doveva essere effettuata non prima dell'11 gennaio 2016 e, a pena di decadenza, entro l'11 febbraio 2016.

In merito al **riconoscimento del credito**, questo avverrà in maniera proporzionale, tenuto conto del numero delle richieste e del *budget* di 5 milioni disponibile per quest'anno. Sarà lo stesso Ministero della Giustizia a comunicare al richiedente, **entro il 30 aprile 2016**, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante in rapporto a ciascuno dei procedimenti interessati.

Alla richiesta deve essere allegata:

1. **copia dell'accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione** dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati a norma dell'art. 11 D.L. n. 132/2014 ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento, nonché copia per immagine dell'originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo adottato a norma dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge;
2. **copia della fattura**, inerente la prestazione di cui sopra, rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro;
3. **copia della quietanza, del bonifico, dell'assegno o di altro documento attestante l'effettiva corresponsione** del compenso nell'anno 2015;
4. copia del **documento di identità** del richiedente.

In caso di **definizione con successo di più negoziazioni assistite**, ovvero di più arbitrati conclusi con lodo, per i quali è stato corrisposto un compenso all'avvocato o agli arbitri, è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.

Il credito d'imposta deve essere indicato in **dichiarazione dei redditi** e può essere **utilizzato**

esclusivamente in compensazione utilizzando il modello F24 telematico. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in **diminuzione** delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Si fa presente, inoltre, che il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

In particolare, per quanto riguarda l'aspetto dichiarativo, deve essere compilato il **rigo 16 del quadro CR** del modello UNICO 2016 PF, indicando:

- nella **colonna 1** (*Credito anno 2015*), l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della Giustizia, ricevuta entro il 30 aprile 2016;
- nella **colonna 2** (*di cui compensato in F24*), il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

| | | | | | |
|--|------|-------------------|-----|--------------------------------|-----|
| Sezione VIII Credito d'imposta negoiazione e arbitrato | CR16 | Credito anno 2015 | | di cui compensato nel Mod. F24 | |
| | | 1 | ,00 | 2 | ,00 |

BUSINESS ENGLISH

Transactions, Movements: come tradurre 'movimenti bancari' in inglese

di **Stefano Maffei**

I **falsi amici** sono sempre in agguato e spesso, cercando qua e là su Google, potreste essere ingannati dal fatto che molti siti internet gestiti da francesi, italiani, spagnoli tedeschi utilizzano l'**inglese legale e commerciale** impropriamente, ma appaiono comunque nei risultati delle vostre ricerche.

E' il caso delle espressioni *bank movements* oppure *bank account movements* che ho visto di recente ma che sono errate e quindi assolutamente da evitare.

La traduzione corretta per i **movimenti** (bancari) è *transactions*.

Nella schermata del vostro *online banking* in lingua inglese potreste quindi leggere frasi del tipo: *view up to 4 months of account transactions* (**visualizza** i movimenti degli ultimi 4 mesi) oppure *list of transactions* (**lista dei movimenti**). Approfitto per segnalare che in questo contesto il **saldo** (del conto corrente) si traduce con *balance*.

Il termine *movement* in inglese significa tutt'altro. Da un lato, *movement* si riferisce a *the act of moving* (il **movimento fisico**). Ad esempio, è corretto scrivere che *a movement from the balcony caught her attention* (ha attratto la sua attenzione). D'altro lato, il termine *movement* descrive anche *tendencies or trends* (**linee di tendenza**, mode). Ad esempio, *the Business Owner Movement is a movement to educate start-up business owners (imprenditori emergenti) and assist them in forming new successful businesses* (al fine di per **costituire nuove imprese di successo**).

Per iscrivervi al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (27 agosto-3 settembre 2016) visitate il sito www.eflit.it